



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 23 del 11-03-2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PREMESSO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 9/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

RITENUTO di dover rammentare specifiche misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus disponendo in via precauzionale la sospensione di tutte le attività/manifestazione/eventi che per condizioni strutturali od organizzative potrebbero non rispondere ai requisiti di sicurezza per l'applicazione delle misure di contenimento interpersonale e/o di affollamento come nel caso specifico si riscontra per il mercato del venerdì;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 8/3/2020

VISTO il DPCM 9/3/2020

VISTA L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/3, dell' 8/3/2020 e dell' 11.03.2020;

VISTI i chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10.03.2020 (Decreto # IoRestoACasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo)

RICHIAMATE le proprie precedenti nr.19 del 05.03.2020 e nr. 21 del 10.03.2020

ORDINA

Ai sensi del DPCM 9/3/2020 e preso atto dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle

disposizioni contenute nell'art. 1 comma 1 del DPCM 8/3/2020 fatte salve quelle già applicabili nel territorio comunale contenute nell'art. 2 del medesimo DPCM, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 per il periodo dall'11/3/2020 al 3/4/2020:

- **la sospensione** del mercato settimanale nella giornata di venerdì del Comune di Soriano nel Cimino in quanto poiché lo stesso non è recintato e quindi non è controllato l'accesso (vedi chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10.03.2020 (Decreto #IoRestoACasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo);

RICORDA

Che a seguito dei DPCM dell'8 e 9 marzo 2020:

- **Evitare** ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza;
- **Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)** è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
- **In caso di comparsa di sintomi** la persona in sorveglianza:
 - a. Avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
 - b. Indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - c. Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale ove necessario.
- **Si raccomanda** infine di contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero nazionale 112 o quello della Regione Lazio nr 800 118 800 di emergenza o il numero verde 1500 del Ministero della Salute, qualora si presentino sintomi anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quale febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza o dolori muscolari.
- **E' fatta espressa raccomandazione** a tutte le persone anziane o affette o con multimorbilità ovvero con stati di immunodespressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 ml.
- **Nelle pubbliche amministrazioni** e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione n. 1 del 25/02/2020, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- **Chiunque**, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 1 marzo 2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità devono comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio

medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

- **La Ditta di trasporto** pubblico locale Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. sas dovrà adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- **Divieto assoluto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- **L'apertura ai luoghi di culto** è condizionata alle misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 ml. Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri.
- **sono sospese** tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- **sono sospesi** altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
- **sono sospese** le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza) centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Inoltre, per tutti i giorni della settimana (salvo turni di riposo decisi autonomamente dai gestori):

- **sono consentite** le attività di ristorazione bar e attività artigianali di asporto con orario di apertura al pubblico dalle ore 6.00 alle ore 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, dell'utilizzo delle stoviglie e tazzine monouso con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione e che in ogni caso vengano evitati assembramenti di persone. Il limite orario dalle 6,00 alle 18,00 è riferito solo all'apertura del pubblico. **L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.**
- **sono consentite** le attività commerciali diverse da quelle precedenti a condizione che il gestore garantisca l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori e che in ogni caso vengano evitati assembramenti di persone.; con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

Centri Estetici e tatuaggi

La misura di chiusura è estesa anche ai centri estetici, ai centri tatuaggi, autonomi ovvero inseriti all'interno di altre strutture o esercizi commerciali.

Acconciatori (parrucchieri e barbieri)

Possono continuare ma solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e maschere).

Esercizi di deposito, lavorazione e vendita e somministrazione alimentare:

Gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione all'attività svolta, sono tenuti all'utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti.

Si ricorda che:

E' vietato al pubblico toccare con le mani le merci esposte non precedentemente preincartate o confezionate; il divieto deve essere pubblicizzato a mezzo di cartelli facilmente leggibili da affiggersi bene in mostra. Nei negozi o nei reparti di ortofrutta è consentito autoservizi da parte della clientela munita di guanto a perdere da apposito distributore di cui deve essere dotato il negozio o il reparto.

E' tassativamente vietato inumidire le dita con saliva prima di manipolare carta o altri supporti destinati a contatto diretto (confezionamento, ecc.) con alimenti e affini, soffiare sui margini dei fogli di carta per separarli allo stesso fine; è vietato il maneggio promiscuo di denaro e sostanze alimentari.

Alberghi:

Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle ore 6,00, esclusivamente a favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al DPCM dell'8 marzo 2020.

Nelle giornate festive e prefestive:

- **sono chiuse** le medie e grandi strutture di vendita (rispettivamente attività con superficie superiore a mq. 150 e a mq. 1500). Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- **la chiusura** non è disposta per le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

INVITA

I destinatari della presente Ordinanza r la popolazione tutta a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Soriano nel Cimino

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Soriano nel Cimino, 11-03-2020

IL SINDACO
SIG. FABIO MENICACCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005